ACCORDO INTEGRATIVO SALARIALE PROVINCIALE DI ROMA PER LE AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

Il giorno 30 Giugno 2004 presso la sede dell'Ascom Confcommercio di Roma è stato stipulato il seguente accordo

TRA

FIPE di Roma e Provincia rappresentata dal Presidente Provinciale Nicola Gaudenzino, l'ANGEM rappresentata da Michele Tozzi, Presidente della Commissione sindacale, e da Giovanni Gamna e da Claudio Cavaletto,
assistite da Arnaldo Fiorenzoni e Rossano Asciolla - UNIONE DI ROMA CONFCOMMERCIO e da Silvio Moretti e Federico Salis della FIPE

E

La FILCAMS CGIL di ROMA e LAZIO rappresentata dal Segretario Generale Luigi Corazzesi, dal Segretario Otello Belli e da Giuseppe Mancini – Coordinamento Politiche Contrattuali,
La FISASCAT CISL di ROMA rappresentata da Amedeo Menicoli, Rolando Sirni e Alfredo Magnifico,
La UILTUCS UIL di ROMA rappresentata dal Segretario Generale Luigi Scardaone e dal Segretario Generale aggiunto Bartolo Iozzia e Marcello Gregorio

In conformità a quanto previsto dal CCNL 19 luglio 2003 si è conclusa la seguente ipotesi di Accordo per i dipendenti dalle Aziende operanti nella Ristorazione Collettiva di Roma e provincia.

PREMESSA

Il quadro di riferimento entro cui si sviluppa questa contrattazione è caratterizzato da un lato dalle peculiarità del mercato romano della ristorazione collettiva costituito principalmente da Commesse Pubbliche (Sanità, Scuola, Istituti Militari ecc.) e da Commesse private (Banche, Associazioni e Imprese), dall'altro dall'esigenza di estrapolare da questa complessa realtà criteri collettivi atti a determinare premi di risultato, così come previsto dall'accordo sulla politica dei redditi.

Le Parti, consapevoli della esigenza di rendere omogenei i trattamenti economici dei lavoratori del settore, perché questo contribuisce sicuramente a stabilizzare il mercato, ritengono che l'aspetto contrattuale definito consente un armonico sviluppo del settore, un beneficio economico per i lavoratori e una corretta gestione del costo del lavoro per le imprese.

Tutto ciò premesso le Parti, concordano di introdurre un premio provinciale costituito da un meccanismo comune di misurazione dei risultati, così come previsto dal CCNL e dall'Accordo del 23 luglio 1993; al conseguimento quindi degli obiettivi previsti verranno erogate quote di salario che, per le caratteristiche di variabilità e non predeterminabilità ipotizzate, beneficeranno del particolare trattamento contributivo previsto dalla L. 135/97.

ART.1 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

a) Si conviene che il premio definito derivi dalla produttività incrementata ogni anno sull'anno precedente, la cui misurazione è calcolata utilizzando il parametro "fatturato/ore lavorate" che indica il **Ricavo Medio Orario (RMO)**.

b) Nel mese di maggio di ogni anno le singole aziende forniranno i dati relativi al fatturato con esclusione di quanto derivante dalla vendita di derrate alimentari; aumenti di prezzo del pasto a seguito di copertura di investimenti richiesti dalla committenza, ed i dati relativi alle ore effettivamente lavorate dell'anno di raffronto.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

anno di riferimento	anno di raffronto	Verifica	Erogazione retribuzione
2003	2004	maggio 2005	settembre 2005
2004	2005	maggio 2006	settembre 2006
2005	2006	maggio 2007	settembre 2007
2006	2007	maggio 2008	settembre 2008

c) Il RMO dell'anno di riferimento verrà maggiorato in base al tasso corrente dell'inflazione secondo gli indici ISTAT.

d) Il premio sarà erogato se il risultato dell'anno di raffronto determinerà un incremento rispetto al risultato dell'anno di riferimento.

Viene pertanto definito (vedi tab.a) il Premio orario che, moltiplicato per il numero di ore effettivamente lavorate da ogni singolo dipendente, determinerà il PREMIO COMPLESSIVO nell'anno di raffronto.

(tabella a)

Incremento produttivo (%)	premio (€)	ore teoriche dip.	quota oraria (€)
0,1 – 0,5	114	1630	0,07
0,6 - 1,4	147	1630	0,09
1,5 - 1,8	163	1630	0,10
1,9 - 2,5	196	1630	0,12
da 2,6 in poi	326	1630	0,20

L'importo da erogare individualmente per ciascun lavoratore sarà determinato come segue:
- Il Premio Complessivo individuato come sopra, sarà suddiviso per il monte ore complessivamente lavorate e moltiplicato per l'orario effettivamente prestato da ogni singolo lavoratore per il quale è prevista la corresponsione del premio.

Per il solo anno di raffronto 2004 verrà corrisposto, a titolo di anticipazione effettuata sulla erogazione prevista per il mese di settembre 2005, prima della verifica dei parametri presi a riferimento dal presente accordo, l'importo di € 150,00 (centocinquantaeuro/00) con le modalità di cui all'art.3. L'importo verrà erogato a febbraio 2005 e la verifica avverrà nel mese di maggio dello stesso anno.(rif. Circ. INPS n.196/2003 punto 2.1.3 Casi particolari di decontribuzione dei premi di risultato).

ART. 2 - COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI

Nel mese di maggio di ogni anno le singole Aziende forniranno direttamente, o tramite la propria associazione di appartenenza, i dati relativi di cui all'art. 1 all'Associazione Commercianti che si farà carico della loro raccolta.

L'Associazione Commercianti procederà all'elaborazione dei dati, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 1, determinando così l'importo del salario variabile.

Le parti si incontreranno entro il mese di luglio di ogni anno al fine di prendere visione dei dati e valutare il risultato conseguito.

I dati saranno forniti in forma aggregata alle OO.SS. e alle parti datoriali stipulanti l'accordo.
Il premio verrà determinato sui dati forniti e verrà applicato a tutte le imprese di settore operanti sul territorio di Roma e Provincia.

ART.3- MODALITA' DI EROGAZIONE

a) Avranno diritto al premio tutti i lavoratori (full time e part time) che nell'anno di raffronto abbiano prestato la loro effettiva attività a Roma e provincia per complessivi 80 giorni lavorativi anche non continuativi e che risultino ancora in forza alla data di erogazione del premio. Pertanto in caso di minor prestazione non verrà riconosciuto alcun importo.
b) Vengono considerate come ore effettivamente lavorate: le ore ordinarie, le ore supplementari e le assenze dovute a: maternità anticipata e/o obbligatoria, gli infortuni e le malattie professionali riconosciute dagli organi competenti, i permessi sindacali retribuiti.
c) Per i contratti a tempo parziale verranno considerate anche le ore di lavoro supplementare (con il limite massimo del tempo pieno).
d) L'eventuale premio determinato verrà corrisposto con la retribuzione relativa al mese di settembre dell'anno di verifica.
e) Cambio di gestione Il premio verrà erogato anche al personale cessato che è passato ad altra azienda del settore per cambio di gestione nell'anno di retribuzione/erogazione del premio (es. premio erogato il settembre 2005, cessato il febbraio 2005). In questo caso il premio viene erogato dall'azienda nella quale il premio è stato prodotto (vecchia gestione). Per i premi erogati nell'anno successivo a quello in cui il dipendente è cessato per cambio di gestione (es. premio erogato il settembre 2005, cambio d'appalto il novembre 2004), l'azienda subentrante corrisponderà la relativa quota del premio sulla parte di attività svolta dal dipendente presso la stessa ed erogherà anche la parte di premio derivante dalle presenze del lavoratore presso la precedente azienda. In questo secondo caso la precedente azienda dovrà comunicare all'Associazione Commercianti le presenze dei lavoratori durante il periodo di raffronto. L'Associazione Commercianti destinerà i dati di presenza all'azienda subentrante ed interessata all'erogazione del premio.

ART.4 - CARATTERISTICHE DEL PREMIO

Il Premio determinato dal presente Accordo non sarà utile alla determinazione di alcun istituto contrattuale e/o legale ivi compresi tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi e TFR.
Ad esso si applica il particolare trattamento contributivo previsto dalla legge 23 maggio 1997, n.135 considerando la indeterminatezza e variabilità dello stesso.

ART.5 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo Integrativo Provinciale decorre dal 1° gennaio 2004 e scadrà il 31 dicembre 2007; successivamente si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti firmatarie del presente accordo da esercitarsi entro tre mesi dal termine sopra riportato.
Nel corso della vigenza del presente accordo, su richiesta delle parti, le stesse potranno incontrarsi per analizzare lo sviluppo del settore e l'andamento dei risultati del premio previsto dall'accordo.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti, preso atto che nel corso del confronto che ha portato alla definizione del presente accordo, hanno ritenuto di non dover affrontare le ulteriori materie previste per la contrattazione integrativa

provinciale per il settore, concordano di istituire una commissione paritetica per l'esame delle stesse secondo quanto stabilito dall'art. 12 comma 4 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 e accordo di rinnovo 19 luglio 2003. La commissione avvierà i suoi lavori entro il 30 settembre 2004 e li concluderà entro il 30 aprile 2005.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti, nel ribadire la loro esclusiva e autonoma titolarità della contrattazione per la ristorazione collettiva, confermano l'impegno che il presente accordo sia inserito in una specifica parte autonoma riguardante la *ristorazione* collettiva del contratto integrativo territoriale del Turismo (Roma e Provincia), secondo quanto previsto dalle parti firmatarie il CCNL Turismo vigente.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

FIPE ROMA

ANGEM

CONFCOMMERCIO ROMA

FIPE